

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 ottobre 2016 — PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas)/Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Sasol Olefins & Surfactants GmbH, Sasol Germany GmbH

(Causa C-468/15 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Dumping — Regolamenti di esecuzione (UE) n. 1138/2011 e (UE) n. 1241/2012 — Importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 2, paragrafo 10, lettera i) — Adeguamento — Funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni — Articolo 2, paragrafo 10, primo comma — Simmetria tra il valore normale e il prezzo all'esportazione — Principio di buona amministrazione)

(2017/C 006/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) (rappresentante: D. Luff, avocat)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito da N. Tuominen, avocate), Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e M. França, agenti), Sasol Olefins & Surfactants GmbH, Sasol Germany GmbH)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 354 del 26.10.2015.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 26 ottobre 2016 — Westermann Lernspielverlage GmbH, già Westermann Lernspielverlag GmbH/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-482/15 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Domanda di marchio dell'Unione europea — Marchio figurativo contenente gli elementi verbali «bambino» e «lük» — Opposizione — Marchio figurativo anteriore dell'Unione europea contenente l'elemento verbale «bambino» — Parziale diniego di registrazione — Decadenza del marchio anteriore su cui si fonda l'opposizione — Lettera della ricorrente che comunica al Tribunale tale decadenza — Rifiuto del Tribunale di versare al fascicolo di causa tale lettera — Difetto di motivazione)

(2017/C 006/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Westermann Lernspielverlage GmbH, ex Westermann Lernspielverlag GmbH (rappresentanti: A. Nordemann e M. Maier, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: J. Crespo Carrillo)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Westermann Lernspielverlag GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 406 del 7.12.2015.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di Emil Milev

(Causa C-439/16 PPU) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d'urgenza — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Direttiva (UE) 2016/343 — Articoli 3 e 6 — Applicazione nel tempo — Controllo giurisdizionale della custodia cautelare di un imputato — Normativa nazionale che vieta, durante la fase dibattimentale del procedimento, di esaminare se vi siano motivi plausibili di supporre che l'imputato abbia commesso un reato — Contrarietà all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 4, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali — Margine di discrezionalità lasciato dalla giurisprudenza nazionale ai giudici nazionali per decidere se applicare o meno detta Convenzione)

(2017/C 006/28)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Imputato nella causa principale

Emil Milev

Dispositivo

Il parere reso il 7 aprile 2016 dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria) all'inizio del periodo di trasposizione della direttiva (UE) 2016/343, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e che conferisce ai giudici nazionali competenti a giudicare su un ricorso proposto contro una decisione di custodia cautelare la facoltà di decidere se, durante la fase dibattimentale del procedimento penale, il mantenimento di un imputato in custodia cautelare debba essere sottoposto a un controllo giurisdizionale relativo anche alla questione se vi siano motivi plausibili che consentano di supporre che egli ha commesso il reato contestatogli, non è tale da compromettere gravemente, dopo la scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva, la realizzazione degli obiettivi prescritti da quest'ultima.

⁽¹⁾ GU C 364 del 3.10.2016.

Impugnazione proposta il 2 giugno 2016 dall'Ucraina avverso l'ordinanza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) dell'11 marzo 2015, causa T-346/14, Yanukovych/Consiglio

(Causa C-317/16 P)

(2017/C 006/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ucraina (rappresentante: M. Kostytska, avocat)